

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno	2017	Numero	40743	Sezione	IV
------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	---------	---------------------------------

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico	☒ Datore_lavoro_Privato	☐ CSP/CSE	☐ Dirigente	☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente	☐ Preposto	☐ RSPP	☐ Lavoratore	
☐ Altro				

Esito

☐ Assoluzione				
☒ Condanna	☐ Pena detentiva	☐ Pena detentiva+pecuniaria	☐ Pena pecuniaria	☒ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso	☐ Risarcimento alla costituita parte civile			
Altri elementi				

Quantum

☒ 1* Grado	Tribunale non specificato, sentenza di condanna.
☒ 2* Grado	Corte di appello di Firenze in data 24 settembre 2015, dopo aver concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, confermava il giudizio di responsabilità di primo grado.
☐ precedente cassazione	
☐ Precedente appello	

Classificazione evento

☒ Infortunio	☐ Malattia	☐ Non riguarda un infortunio
☒ Lesioni	☐ Morte	

Soggetto leso

☒ Operaio	☐ Artigiano	☐ Impiegato	☐ Imprenditore	☐ Ulteriori soggetti lesi	
☐ Altro		☐ Salute Sicurezza			

Fattispecie

Intento a lavorare in quota cadeva al suolo.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato	☐ Pubblico	☒ Cantiere	☐ Ufficio
		☐ Fabbrica	☐ Altro

Principio di diritto

In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, cod.pen.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorché lo stesso datore di lavoro versi in re illecita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, quanto meno in ragione della omessa predisposizione di un parapetto conforme ai criteri di sicurezza imposti dalla normativa di settore). Con l'ulteriore rilievo secondo il quale non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorché il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (cfr. da ultimo, Sez.4, n.10265 del 17/01/2017, Meda, Rv.269255).

La incontestata imprudenza dell'infortunato che, come evidenziato dal giudice, nella qualità di capocantiere era certamente a conoscenza della scarsa resistenza del parapetto (come del resto dimostrato dalla sua partecipazione, il giorno precedente, alla sostituzione di parte del parapetto) non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità degli imputati.

E' infondato anche il motivo con il quale si prospetta, sotto altro profilo, l'abnormità della condotta del lavoratore, che si sarebbe recato sulla rampa per scopi estranei alle mansioni lavorative, trattandosi di area esterna al cantiere. Va ricordato sul punto che le opere provvisorie - come tale intendendosi ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare - devono essere conservate in efficienza sino allo smobilizzo del cantiere in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti (Sez. 4, n.3504 del 13/12/2007, Leta, Rv. 239029).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/07/2017

Note

Al direttore di cantiere e dirigente per la sicurezza, veniva contestato di aver consentito lo svolgimento dei lavori senza far sostituire il parapetto in questione; al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, era addebitato di non aver adottato nessuno dei provvedimenti di sua competenza in relazione alle inosservanze dell'impresa relative alla manutenzione e al controllo periodico del cantiere al fine di eliminare i difetti sopra indicati.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.